GUIDA PRATICA · 22 OTTOBRE 2026

# Agevolazioni fiscali nella mediazione

Esenzione da bollo e registro, crediti d'imposta per le parti, domanda telematica ed esempi di calcolo.

**Camera di Media-Conciliazione Forense**
dell'Ordine degli Avvocati di Oristano

ORIENTAMENTO

# Quali benefici sono previsti

Due gruppi di misure: esenzioni collegate agli atti della mediazione e crediti d'imposta riconosciuti su domanda.

## 1. Atti del procedimento

Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento sono esenti dall'imposta di bollo e dalle altre spese, tasse o diritti indicati dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 28/2010.

L'agevolazione riguarda gli atti del procedimento: non equivale a un'esenzione generale per ogni operazione pattuita nell'accordo.

## 2. Verbale e accordo

Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il valore di 100.000 €; per la parte eccedente, l'imposta è dovuta secondo le regole applicabili al caso.

Per accordi con effetti su immobili o altri diritti, verificare gli ulteriori tributi e adempimenti.

## 3. Spese della mediazione

La parte può richiedere il credito per l'indennità pagata all'organismo. In mediazione obbligatoria o demandata può rilevare anche il compenso pagato al proprio avvocato.

I due crediti condividono il limite di 600 € per procedura.

## 4. Giudizio estinto

Se la mediazione demandata si conclude con accordo e il giudizio viene estinto, può spettare un ulteriore credito per il contributo unificato pagato, fino a 518 €.

Il credito richiede domanda e riconoscimento ministeriale.

REGIME DEGLI ATTI

# Bollo e imposta di registro

La soglia di 100.000 € riguarda il valore del verbale e dell'accordo di conciliazione, non l'importo delle indennità di mediazione.

## Regola applicabile

**Bollo:** l'esenzione opera per atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione (art. 17, comma 1).

**Registro:** verbale e accordo di conciliazione sono esenti entro 100.000 € di valore; oltre tale soglia l'imposta è dovuta sulla parte eccedente (art. 17, comma 2).

La determinazione concreta della base imponibile, dell'aliquota e degli eventuali ulteriori tributi dipende dal contenuto dell'atto.

## Esempio sul valore

**Accordo del valore di 80.000 €:** il valore rientra interamente nella soglia prevista per l'esenzione dall'imposta di registro.

**Accordo del valore di 130.000 €:** la soglia copre 100.000 €; la parte eccedente è 30.000 €. Questa non è l'imposta da pagare, ma il valore da considerare secondo il regime applicabile.

Un trasferimento immobiliare o altra pattuizione con specifica rilevanza fiscale richiede verifica dell'atto e delle formalità da parte di un professionista competente.

## Attenzione alla decorrenza

Il testo unico sui tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, art. 191) riproduce la regola, ma la sua efficacia è differita al 1° gennaio 2027. Al 22 ottobre 2026 si richiama l'art. 17 del D.Lgs. 28/2010.

CREDITI DELLE PARTI

# Cosa entra nel credito

Il credito è collegato a importi documentati e pagati; il Ministero verifica e comunica l'ammontare effettivamente spettante.

## Indennità all'organismo

L'art. 20, comma 1, primo periodo, non limita il credito sull'indennità alla mediazione obbligatoria: riguarda anche la **mediazione volontaria** svolta presso un organismo, entro 600 € con accordo.

Il credito è commisurato all'indennità pagata. Se manca l'accordo è ridotto della metà; occorrono procedura e pagamento documentati.

## Compenso dell'avvocato

Nelle mediazioni obbligatorie ex art. 5, comma 1, e nelle mediazioni demandate dal giudice può rilevare il compenso pagato al proprio avvocato per l'assistenza nella mediazione.

Questa seconda voce, diversamente dall'indennità, **non** si estende alla mediazione volontaria. Valgono i parametri forensi e la riduzione della metà senza accordo.

## Limiti da leggere insieme

**Per procedura:** indennità e compenso dell'avvocato, sommati, non possono superare 600 € di credito. Non si tratta di 600 € per ciascuna voce.

**Per anno:** massimo 2.400 € per le persone fisiche e 24.000 € per le persone giuridiche per i crediti del comma 1 dell'art. 20.

Il credito sul contributo unificato è previsto separatamente dal comma 3 dell'art. 20.

ESEMPI DI CALCOLO

# Quando si raggiunge l'accordo

Gli esempi assumono spese effettivamente pagate, fatturate e ammissibili; non sostituiscono la verifica ministeriale.

## Esempio A · Mediazione volontaria

Una parte paga all'organismo un'indennità ammissibile di **480 €**. La mediazione si conclude con accordo.

**Calcolo:** min(480 €, 600 €) = **480 €** di credito teorico.

Se la parte paga anche 350 € al proprio avvocato, quel compenso **non** genera il credito dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, perché l'esempio riguarda una mediazione volontaria.

## Esempio B · Mediazione obbligatoria

Indennità all'organismo: **430 €**. Compenso ammissibile e pagato all'avvocato: **500 €**. La mediazione si conclude con accordo.

**Somma teorica:** 430 € + 500 € = 930 €.

**Credito massimo per la procedura:** min(930 €, 600 €) = **600 €**.

È necessario rispettare anche il limite annuale applicabile al soggetto.

## Criterio pratico

La fattura e il pagamento sono dati di partenza. Il credito fruibile è solo quello risultante dalla comunicazione di riconoscimento del Ministero della Giustizia.

ESEMPI DI CALCOLO

# Senza accordo e su più procedure

La riduzione della metà riguarda i crediti delle parti previsti dall'art. 20, comma 1; restano ferme le condizioni della singola voce.

## Esempio C · Mancato accordo

Mediazione obbligatoria senza accordo. Indennità ammissibile pagata: **400 €**. Compenso ammissibile pagato all'avvocato: **200 €**.

**Indennità:** 400 € × 50% = 200 €.

**Avvocato:** 200 € × 50% = 100 €.

**Totale teorico:** 300 €, pari alla metà del limite di 600 € per procedura. In una mediazione volontaria il compenso dell'avvocato non entra nel calcolo.

## Esempio D · Limite annuale

Una persona fisica partecipa a cinque procedure nello stesso periodo rilevante. Per ciascuna maturerebbe un credito teorico di **600 €** per indennità e, ove ammesso, assistenza legale.

**Totale teorico:** 5 × 600 € = 3.000 €.

**Limite annuale della persona fisica:** 2.400 €. Il credito complessivo utilizzabile ai sensi dell'art. 20, comma 2, non supera tale limite.

## Per le persone giuridiche

Il corrispondente limite annuale previsto dall'art. 20, comma 2, è di 24.000 €. Ogni procedura resta comunque soggetta al proprio limite di 600 €.

GIUDIZIO ESTINTO

# Il contributo unificato

Questa misura aggiuntiva riguarda il giudizio estinto dopo un accordo raggiunto nella mediazione demandata dal giudice.

## Quando spetta

Occorrono **mediazione demandata dal giudice**, accordo di conciliazione e **estinzione del giudizio** conseguente all'accordo.

La parte deve aver versato il contributo unificato relativo a quel giudizio e conservare gli estremi del pagamento e del provvedimento di estinzione.

Il credito è commisurato al versamento effettivo e non supera **518 €**. Non basta che la mediazione sia avviata dopo una causa: servono le condizioni previste dalla norma.

## Esempio E · 700 € versati

Il giudice demanda le parti in mediazione; l'accordo è raggiunto e il giudizio viene estinto. La parte ha versato **700 €** di contributo unificato.

**Credito teorico:** min(700 €, 518 €) = **518 €**.

È un credito ulteriore, previsto dall'art. 20, comma 3, distinto dal limite di 600 € previsto per indennità e compenso dell'avvocato.

Se il contributo versato fosse 300 €, il credito teorico non supererebbe 300 €.

## Documenti specifici

Nella domanda sono richiesti, tra l'altro, il numero di ruolo e le date dei provvedimenti giudiziari, i dati della mediazione e gli estremi della ricevuta di versamento del contributo unificato (D.M. 1 agosto 2023, art. 6).

PERCORSO OPERATIVO

# Come richiedere i crediti

La domanda è telematica e va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione della procedura.

### 1 · Raccogli i dati

Numero e date della procedura, esito, valore della lite, dati dell'organismo.

Fatture dell'organismo e, se pertinente, dell'avvocato; importi, date ed estremi dei pagamenti.

### 2 · Accedi al portale

Usa il portale ministeriale **lsg.giustizia.it**, sezione «Istanza credito d'imposta».

Sono previste credenziali SPID, CIEId almeno di livello 2 o CNS.

### 3 · Invia e conserva

Completa la domanda, controlla dichiarazioni e dati, invia entro il termine e conserva la ricevuta.

Per più procedure il D.M. prevede una domanda annuale cumulativa con indicazione di ciascuna procedura.

### Calendario: esempio

Una mediazione conclusa il **22 ottobre 2026** rientra, secondo l'art. 3, comma 5, del D.M. 1 agosto 2023, nella domanda da presentare **entro il 31 marzo 2027**.

Il Ministero comunica l'importo riconosciuto entro il 30 aprile dell'anno di presentazione della domanda, dopo le verifiche. Controllare sempre eventuali aggiornamenti ufficiali prima dell'invio.

DOPO LA DOMANDA

# Quando e come usare il credito

Il pagamento della mediazione non autorizza da solo l'utilizzo del credito: serve la comunicazione ministeriale dell'importo spettante.

## Utilizzo

Dal ricevimento della comunicazione del Ministero, il credito riconosciuto può essere usato in compensazione con modello **F24**, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono usarlo anche in diminuzione delle imposte dovute in dichiarazione dei redditi.

Il credito **non dà luogo a rimborso**. Non si può utilizzare più dell'importo comunicato.

## Codici tributo F24

**7067** · Credito per indennità dell'organismo e compenso dell'avvocato (art. 20, commi 1 e 2).

**7068** · Credito per contributo unificato (art. 20, comma 3).

**7069** · Credito spettante all'organismo per indennità non esigibili da parte ammessa al patrocinio (art. 20, comma 4).

Sono codici distinti dal 6866, relativo a negoziazione assistita e arbitrato.

## Verifica prima dell'F24

Confronta l'importo da compensare con la comunicazione ricevuta e con la posizione fiscale. Il modello F24 deve transitare dai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

# Il credito per l'indennità non esigibile

L'art. 20, comma 4, disciplina anche una misura per l'organismo quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

## Regola e limite

All'organismo è riconosciuto un credito commisurato all'indennità **dovuta ma non esigibile** dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il limite massimo annuale previsto per l'organismo è **24.000 €**.

Questa misura appartiene all'organismo; non è un credito aggiuntivo della parte ammessa al patrocinio.

## Domanda dell'organismo

Il D.M. 1 agosto 2023, art. 7, richiede i numeri delle procedure, i dati delle parti ammesse, l'importo delle indennità non corrisposte e le dichiarazioni previste dalla norma.

Il responsabile dell'organismo accede alla piattaforma con la propria identità digitale. Restano applicabili il termine annuale e la verifica ministeriale.

Per la compensazione F24 il codice tributo indicato dall'Agenzia delle Entrate è **7069**.

## Distinzione necessaria

Il credito dell'organismo non va confuso con il credito eventualmente spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio: quest'ultimo segue una disciplina e una procedura distinte.

CONTROLLI PRATICI

# Domande frequenti ed errori da evitare

I punti seguenti aiutano a leggere la guida e a evitare richieste o compensazioni non spettanti.

## L'accordo è sempre necessario?

No per i crediti su indennità e, nei casi ammessi, compenso dell'avvocato: senza accordo sono ridotti della metà.

Sì per il credito ulteriore sul contributo unificato, che richiede anche l'estinzione del giudizio.

## Sono 600 € per ogni spesa?

No. Il limite di 600 € è **complessivo per procedura** per indennità e compenso dell'avvocato.

Si aggiungono i limiti annuali del soggetto beneficiario.

## Basta aver pagato la fattura?

No. Occorrono le condizioni di legge, la domanda telematica nei termini e il riconoscimento ministeriale.

Fattura, pagamento ed esito devono essere coerenti con i dati della procedura.

## Il credito è un rimborso?

No. Si usa nei modi previsti dal D.M. 1 agosto 2023, art. 12: F24 telematico o, per le persone fisiche indicate dalla norma, in diminuzione delle imposte in dichiarazione.

Non va usato prima della comunicazione dell'importo riconosciuto.

FONTI VERIFICATE

# Norme e istruzioni ufficiali

Riferimenti controllati il 22 ottobre 2026. Per il singolo caso fanno fede i testi vigenti e le comunicazioni dell'amministrazione competente.

**D.Lgs. 28/2010, artt. 17 e 20**
Normattiva - testo vigente e aggiornamenti
Apri fonte ufficiale

**D.Lgs. 216/2024**
Correttivo: formulazione dell'art. 17, comma 2
Apri fonte ufficiale

**D.M. 1 agosto 2023**
Incentivi fiscali: domanda, riconoscimento, utilizzo
Apri fonte ufficiale

**Agenzia delle Entrate**
Crediti d'imposta; codici 7067, 7068, 7069
Apri fonte ufficiale

**Portale LSG del Ministero**
Manuale per l'istanza di incentivi fiscali
Apri fonte ufficiale

**D.Lgs. 123/2025, art. 191**
Testo unico tributi indiretti; efficacia dal 2027
Apri fonte ufficiale

**D.L. 200/2025, art. 4**
Differimento al 2027 dell'efficacia del testo unico
Apri fonte ufficiale